

COMUNE DI OFFIDA

Povincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONETE: AREA URBANI

RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: ING.PAOLO LECCESI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: ING.PAOLO LECCESI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26.10.1995 disciplina i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, definendo le sorgenti di rumore ed i valori limite, individuando le competenze in materia di inquinamento acustico dello Stato, Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti gestori e proprietari delle infrastrutture di trasporto;

CHE l'art.6 della legge n.447/95 stabilisce che tra le competenze dei comuni vi è la classificazione acustica del territorio comunale, l'adozione dei piani di risanamento acustico e di regolamenti per la disciplina statale e regionale e per la tutela dall'inquinamento acustico;

CHE tali adempimenti in capo ai Comuni sono stati ribaditi dalla L.R. n.28 del 14.11.2001 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche";

CHE i criteri e linee guida per l'attuazione della citata legge regionale pubblicati sul BUR Marche n. 62 dell' 11 Luglio 2003;

RICHIAMATE le delibere:

- della Giunta Comunale, n° 60 del 22/04/2004 ad oggetto "Incarico per la classificazione acustica del territorio comunale ed il piano di risanamento, ai sensi della Legge 447/2004" con il quale si dava incarico allo studio ECHO QUALITY di Lorenzo Razzetti, con sede in Spinetoli, Via 1° Maggio, 151/153, ed all'Ing. Antonio Iannotti, Via Napoli, 8/F Ascoli Piceno, di ottemperare agli obblighi di legge e procedere alla zonizzazione acustica del territorio comunale ed alla redazione del piano di risanamento acustico compresi l'adeguamento dei regolamenti comunali; del Consiglio Comunale . n° 24, del 23/09/2005, ad oggetto "Adozione Piano di Classificazione e Risanamento Acustico: attuazione disposizioni della Regione Marche" con la quale:

- Si confermava la direttiva circa l'incarico conferito con la deliberazione di G.M. n.60 del 22.04.2004;
- Si richiedeva l' ammissione al fondo di rotazione finanziato dalla Regione Marche per le spese relative alla redazione del piano di classificazione acustica e dei piani di risanamento acustico; ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 24 dicembre 2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", per un importo di Euro 20.000,00, per le fasi progettuali di : zonizzazione acustica del territorio comunale, mappatura del rumore, piano comunale di risanamento acustico, attività di completamento.
- Si demandavano gli ulteriori adempimenti al responsabile del Servizio;

VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive, Regione Marche, n° 7/TRA_08 del 06/12/2006, con il quale si concedeva al Comune di Offida, di Euro 20.000,00 a titolo di anticipazione delle spese per la redazione del piano di classificazione acustica e dei piani di risanamento acustico.

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 30.11.06 veniva Adottato il Piano di Classificazione Acustica Comunale del Comune di Offida, ai sensi dell'art.4 comma 1 della Legge Regionale n.28 del 14 Novembre 2001

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 26.04.2007 veniva Approvato il Piano di Classificazione Acustica Comunale del Comune di Offida, ai sensi dell'art.4 comma 1 della Legge Regionale n.28 del 14 Novembre 2001

VISTO che a seguito dell'incarico succitato l'Ing.Iannotti formulava una bozza di Regolamento di Classificazione Acustica del Comune di Offida al fine di raccogliere in un unico regolamento tutte le norme sparse nei vari regolamenti comunali relative alla materia dell'Acustica;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 17.02.1997;

VISTA la legge 30.12.1997 n. 446;

VISTO l'art. 42, 2^ comma lettera a) "Attribuzioni dei Consigli" del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale n.3 del 18.10.01 di modifica al titolo V della Costituzione che prevede la non sottoposizione degli atti del Comune al controllo di legittimità;

VISTI i pareri in calce espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267 del 18 Agosto 2000

PROPONE

La narrativa è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE il Regolamento della Classificazione Acustica del Comune di Offida allegato alla presente deliberazione;

DICHIARARE la presente deliberazione con separata e successiva votazione unanime immedesimamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.lgs.vo n.267/2000.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area Edilizia e Urbanistica (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo) **PARERE FAVOREVOLE**

f.to Il Responsabile dell' Area
Edilizia e Urbanistica
Ing.Leccesi Paolo

IL SINDACO PRESIDENTE

- Illustra i contenuti della proposta di deliberazione relativa all'oggetto soffermandosi sugli aspetti salienti del regolamento ed in particolare sugli articoli che sono stati oggetto di approfondimento e modificazione da parte della Commissione statuto (evidenziati con il colore giallo e rosso nella presente proposta) in riferimento ai quali la Commissione ha così proposto la nuova formulazione del regolamento.

Art. 20 c. 4 si propone di spostare l'orario di chiusura alle ore 1,00. Comma 6 si propone di spostare l'orario di chiusura alle ore 24,00;

Art. 23 si propone di limitare l'esercizio dell'attività dalle ore 8 alle 21 feriali e 9 – 21 festivi. I nuovi imopinati saranno localizzati in aree fuori dal centro urbano.

Artt. 24 – 25- 28: si propone la soppressione

Art. 40: si propone la soppressione del comma 2 perché il controllo è già demandato ai VV.UU e del comma 8.

Art 41 Tab 6 - deroghe per eventi particolari : si propone da 4 a 6 ore limite orario feriale da 23,30 a 24,00 limite orario festivo da 00,30 a 1,00

Tab 7 : per i concerti all'aperto concessi 15gg, durata deroga ore 6, limite orario feriali e festivi ore 24,00; pre festivi fino alle ore 1,00.

Concerti al chiuso durata deroga ore 6 con i limiti orari precedenti.

Discoteche all'aperto gg5 orario 24,00 – 1,00

Si conferma la parte riguardante l'attività piano bar nel senso di gg8 deroga 6 orari fino alle ore 24 festivi e feriali , fino all'1,00 prefestivi.

Art. 47 propone di eliminare il comma h) perché in contrasto con norma provinciale.

Sostituire alla parole "Sportello Unico Attività Produttive" le parole "Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica".

Terminato di riferire dichiara aperta la discussione;

Prende la parola il Presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico Castellucci Mario il quale non condivide l'art.41 tab 7 per la parte relativa alla mancata differenziazione nel centro storico delle iniziative estive che un giorno si ed un giorno no si protraggono fino all'una di notte;

Il Sindaco risponde nel senso di ritenere utile il mantenimento l'orario fissato in sede di Commissione assolutamente tollerabile.

Quindi non avendo alcuno chiesta la parola dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione, così come deliberata dalla Commissione consiliare Statuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a firma del responsabile dell'area Urbanistica munita dei parere prescritti per legge;

Udita la relazione del Sindaco Presidente;

Viste le modificazione introdotte dalla Commissione consiliare Statuto così come illustrate in narrativa;

Presenti 15 Votanti 15

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con Votazione Unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento della Classificazione Acustica del Comune di Offida allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale il quale consta di n.46 articoli.;

Quindi stante l'urgenza di procedere

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione con separata e successiva votazione unanime imme diatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.lgs.vo n.267/2000.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune di Offida, della classificazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Classificazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e LR n. 28/2001, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico.
2. La classificazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
3. Ai fini del comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95, della L.R. 28/2001 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 FONDAMENTI NORMATIVI

1. Le norme del presente Regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.6 comma 1 della L. 447/95 e dai decreti attuativi da essi richiamati e dalla Legge Regionale del 2001 n. 28.

ART. 3 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Offida. Il Sindaco provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e l'ARPAM.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

VALORI LIMITE DI EMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità degli spazi occupati da comunità o ricettori (Tr = tempo di riferimento).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tr diurno (6.00-22.00)	Tr notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1: Valori limite di emissione

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore limite assoluto di immissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tr diurno (6.00-22.00)	Tr notturno (22.00-6.00)
---	---------------------------	-----------------------------

I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: Valori limite di immissione

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE: i valori limite differenziali di immissione, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il livello equivalente di rumore residuo sono i seguenti :

5 dB nel periodo diurno
3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso
- VALORI DI QUALITÀ [LEQ IN DB(A)]: i valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili , per realizzare gli obiettivi di tutela.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tr diurno (6.00-22.00)	Tr notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: Valori di qualità

VALORI DI ATTENZIONE [Leq in dB(A)]: i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A":

- a. se riferiti a un'ora, si identificano nei valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, si identificano nei valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

2. La Classificazione Acustica del Territorio Comunale di cui al primo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di

modifiche di quelle esistenti compresa la formazione e/o revisione degli strumenti urbanistici, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal presente regolamento.

3. L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e di modifiche al presente regolamento di attuazione seguono il procedimento amministrativo suggerito dal documento «Linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003.

ART. 5 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc. i valori limite assoluti di immissione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione (art.3, comma 2, del D.P.C.M. 14/11/97).
2. All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc., le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma, devono rispettare i limiti assoluti previsti dalla normativa vigente in materia secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata (art.3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97).
3. Per le infrastrutture stradali, all'interno delle fasce di pertinenza, sono previsti i valori di immissione conformemente al D.P.R. 142/04 in base alla tipologia delle strade previste dal "codice della strada".
4. Per quanto riguarda le strade di tipo E (urbane di quartiere) ed F (locali) il DPR 142/04 specifica solamente l'estensione della fascia di pertinenza acustica (30 m) mentre demanda ai Comuni la definizione dei limiti acustici, "nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995". Tali limiti, validi sia per le strade di nuova realizzazione che per quelle esistenti ed assimilabili vengono fissati nella tabella 4 seguente:

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Classe acustica (tab.A del DPCM 14/11/97 della parte del territorio circostante l'infrastruttura stradale di tipo E o F)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Limiti definiti dal Comune di Offida, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E, F	30	II	50	40	60	50
		III			65	55
		IV			65	55
		V			70	60

Tabella 4: Limiti definiti dal comune per strade di tipo E ed F

5. Nel caso di edifici scolastici, ospedalieri, sanitari con degenza, case di cura e di riposo non inseriti in aree in Classe I (aree particolarmente protette), il rumore prodotto in facciata di tali edifici dalle sorgenti diverse da quelle dovute ad infrastrutture di trasporto non deve superare i limiti previsti per la Classe I (per gli edifici scolastici valgono i soli limiti diurni).

TITOLO II: PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICI

ART.6

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE (PRAC)

1. Il Comune di Offida provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge e ai sensi dell'art. 10 L.R. 28/01, così come previsto al capitolo 3, linee guida regionali, se una volta effettuata la mappatura acustica del proprio territorio individuerà situazioni critiche o vorrà raggiungere valori ottimali di qualità acustica. I piani di risanamento si distinguono in obbligatori e facoltativi.
2. I piani comunali di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) superamento sistematico dei limiti di attenzione su base oraria e/o definiti per il periodo di riferimento diurno/notturno, (potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e dai punti a) b) c) del cap. 3.2.1 delle linee guida);
 - b) presenza nella classificazione acustica del territorio di contatti anomali (zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dBA), in cui la presenza di discontinuità sia naturali che artificiali non garantiscono una sufficiente riduzione dei livelli sonori.
3. per le zone esclusivamente industriali l'obbligatorietà si applica solo nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) il rumore ambientale da luogo al superamento dei soli valori di attenzione sul periodo di riferimento (diurno/notturno);
 - b) contatti anomali (di cui al punto 2b).
4. Il piano di risanamento acustico deve essere coordinato con il piano urbano del traffico, con i piani previsti dalla legislazione in materia ambientale, e con i piani di risanamento acustico presentati dalle aziende (PRAV) di cui all'art.8.
5. Per l'adozione del PRAC è necessario allegare la prima relazione biennale.
6. I piani di risanamento acustico vengono adottati facoltativamente quando il rumore ambientale crea il superamento dei valori di qualità;
7. Il piano di risanamento deve essere adottato dal Comune entro un anno dalla classificazione acustica del territorio comunale e approvato con le procedure di cui all'art. 4 LR 28/01.
8. Le prescrizioni del PRAC hanno efficacia vincolante per i soggetti che esercitano attività generatrici di inquinamento acustico.

ART.7

RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO DEL COMUNE

1. Nel caso si registri il superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 4, il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune, redatta secondo le modalità previste dalle linee guida regionali di cui al punto 4.5. Il Consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia per le azioni di competenza.

ART.8

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO VOLONTARIO (PRAV)

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali nelle aree classificate in classe I e II. In classe III è prevista una limitata presenza di attività artigianali con esclusione di attività industriali.
2. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare all' Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica con le modalità indicate all'art.11 della L.R. n.28/2001, apposito piano di risanamento acustico (PRAV), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del

piano comunale di classificazione acustica. Per la valutazione dei PRAV il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAM competente per territorio.

3. Gli interventi da porre in atto dovranno essere conclusi entro 30 mesi dalla data di presentazione del PRAV.
4. Entro 120 giorni dal ricevimento del PRAV il Comune informa il soggetto proponente le proprie determinazioni, sentita l'ARPAM.
5. Qualora nel corso dell'esame del PRAV emerga la necessità di reintegrare la documentazione o di apportare modifiche al progetto, ne viene data comunicazione entro i termini di cui al comma 4. In questo caso il predetto termine viene sospeso e riprende dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 vige il silenzio assenso e la realizzazione deve comunque avvenire entro 30 mesi dalla redazione.
7. Qualora il Comune abbia rilevato la necessità di apportare modifiche al PRAV questo dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni riportate dal Comune.
8. I soggetti proponenti possono apportare modifiche al PRAV in corso di realizzazione sulla base dell'evoluzione tecnologica. In questo caso le modifiche sono approvate con le modalità dei commi precedenti.
9. Il Comune, approvato il piano di risanamento, può effettuare controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione, anche avvalendosi dell'ARPAM.
10. Dell'avvenuto adeguamento va data comunicazione entro trenta giorni al Comune e all'ARPAM. La comunicazione deve essere integrata con una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente, secondo i criteri definiti al capitolo 5 dell'allegato "A" delle linee guida della Regione.
11. Le imprese che non presentano il piano di risanamento entro i termini previsti devono comunque adeguarsi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente.
12. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo deve essere rispettato quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

ART.9

PIANI DI ABBATTIMENTO E DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti previsti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive del DM 29/11/00.
2. L'obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce.
3. I valori limite di immissione per le infrastrutture esistenti devono essere conseguiti mediante attività pluriennali di risanamento così come stabilito dal DM 29/11/2000.
4. Gli oneri derivanti dall'attività di risanamento sono a carico delle società e degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.
5. Il piano per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture deve tener conto delle indicazioni previste negli allegati 2 e 3 del DM 29/11/2000

TITOLO III: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E DI DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

ART.10 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

1. Il presente articolo disciplina le modalità, i criteri e i contenuti della documentazione acustica da presentare ai competenti uffici comunali;
2. La documentazione di cui al punto 1 è suddivisa in 3 categorie
 - A - Documentazione di impatto acustico
 - B - Documentazione di clima acustico

C - Certificazione acustica degli edifici

3. La documentazione di cui al punto 2. è suddivisa in 5 sottocategorie:
 - A1 - **Relazione previsionale di impatto acustico (stima di progetto)**
 - A2 - **Relazione di valutazione di impatto acustico (verifiche in opera)**
 - B - **Relazione di valutazione previsionale di clima acustico**
 - C1 - **Certificato acustico di progetto (stima di progetto)**
 - C2 - **Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (verifiche in opera).**
4. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, come definito al comma 6 dell'art. 2 della L. 447/95. Il tecnico competente deve risultare regolarmente iscritto nell'elenco della regione Marche o in uno degli altri elenchi regionali.
5. La documentazione di cui al presente articolo è resa con le modalità di cui all'art. 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e art. 38 (modalità di invio e sottoscrizione dell'istanza) del DPR 445/2000.
6. I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1, 2, 4, L. n. 447/95, che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico. La documentazione di cui al presente articolo è resa con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 445/2000. E' facoltà del comune, con provvedimento motivato, non accettare la procedura semplificata e richiedere la documentazione di cui ai commi 2 e 3.
7. La documentazione acustica di cui ai commi 2 e 3 deve essere allegata alla documentazione tecnica relativa alla richiesta di permesso di costruire o DIA o altra autorizzazione.
8. Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL o all'ARPAM per gli ambiti di relativa competenza.
9. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di cui all'art.4 del presente regolamento saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo .
10. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo, ai sensi dell'art 2 comma 9 della L. 447/95.

ART.11

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1, 2 e 4 della Legge 447/95 e L.R. 28/01 sono sottoposti a valutazione di impatto acustico i seguenti progetti:
 - a) Realizzazione, modifica o potenziamento di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale e regionale;
 - b) Realizzazione, modifica o potenziamento opere anche non sottoposte a VIA di seguito indicate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (Strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 258, e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi o ricreativi;
 - ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - c) Concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture.
2. La valutazione di cui al punto 1 deve essere effettuata sia per le richieste di permesso di costruire che per quelle che abilitano all'esercizio.
3. Sono altresì sottoposti a valutazione di impatto acustico le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
4. Il parere negativo dell'ARPAM comporta il diniego della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

ART.12

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (A)

1. La documentazione è suddivisa in due categorie:
 2. Relazione previsionale di impatto acustico, da redigere prima della realizzazione dell'opera è resa a verificare la compatibilità acustica dell'opera con il contesto in cui viene inserita (stima di progetto).
 3. Relazione di valutazione di impatto acustico, da redigere dopo la realizzazione dell'opera, cioè quando l'opera e le sorgenti di rumore sono esistenti e funzionanti, pertanto l'obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico mediante misurazioni e verifiche sul luogo (verifiche in opera)

ART.13

RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (A1)

1. Devono presentare tale documento:
 - a. -I soggetti titolari di progetti di cui al punto 1a, 1c e 3 dell'art. 11.
 - b. -I soggetti titolari di opere di cui al punto 1. b dell'art. 11 non soggette a VIA, la cui documentazione sia espressamente richiesta dal Comune.
 - c. -I soggetti titolari di impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11/12/96.
2. Contestualmente al rilascio del permesso il Comune stabilisce i tempi e le modalità di verifica per il rispetto dei limiti ad opera realizzata (da parte dei proponenti).
3. Nel caso di rilascio di nulla osta e di analisi di Relazioni di valutazione di impatto acustico, il Comune può richiedere parere preventivo all'ARPAM o all'ASL.
4. Resta comunque facoltà del Comune, sentiti i pareri di cui sopra, richiedere contestualmente al rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni previste, una verifica ad opera realizzata del rispetto dei limiti di immissione ed emissione.
5. La relazione deve essere redatta secondo le modalità di cui al punto 5.3.1, dell'allegato A, della Deliberazione della G.R. Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Criteri e linee guida).
6. Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui al comma 1c e 3, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori superiori a quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.
7. In tali casi la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

ART.14

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (A2)

1. La relazione di Valutazione di Impatto Acustico è un documento tecnico redatto ad opera realizzata, allo scopo di verificare la compatibilità acustica del manufatto con il contesto in cui lo stesso è stato realizzato. L'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.
2. La relazione deve essere redatta secondo le modalità di cui al punto 5.3.2, dell'allegato A, della Deliberazione della G.R. Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Criteri e linee guida).
3. In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra la valutazione di impatto acustico dovrà contenere:
 - a) le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all'individuazione delle tipologie di interventi e alle modalità di adeguamento previste;
 - b) la descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica, fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le riduzioni dei livelli sonori. Deve essere indicata l'entità delle riduzioni previste per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato progettato. Le modalità di previsione devono essere descritte secondo quanto previsto precedentemente (contenuti della relazione previsionale di impatto acustico).
 - c) Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento, la sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale si prevede di concludere il piano di risanamento.

4. Il Servizio dell' Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica, valutate le entità di superamento dei limiti, stabilirà le modalità di concessione dell'autorizzazione richiesta, definendo le tempistiche ammesse per il rientro nei limiti e/o inibendo, se del caso, l'utilizzo di quei macchinari ritenuti responsabili del superamento dei limiti.

ART.15

RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (B)

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 447/95 e della L.R. 28/01 sono opere soggette a valutazione previsionale del clima acustico le seguenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali, case di cura e di riposo;
 - c) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - d) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. La relazione deve essere redatta secondo le modalità di cui al punto 5.4.1, dell'allegato A, della Deliberazione della G.R. Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Criteri e linee guida).
3. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.
4. Dovranno essere inoltre descritte le eventuali variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento soprattutto se quest'ultimo è collocato in prossimità di aree residenziali o particolarmente protette, prendendo in considerazione anche le modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico indotti dall'insediamento previsto.
5. Il Servizio Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica potrà accettare la documentazione ovvero chiedere la integrazioni ritenute necessarie. Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, per quanto rilevato in fase previsionale, hanno facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell'opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità delle stime previsionali prodotte.
6. La Relazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata anche nei casi in cui le opere di cui al comma 1 si realizzino per effetto di un cambio di destinazione d'uso di un'area preesistente e diversamente utilizzata.

ART.16

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONI DI RICHIESTE DI FORMAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA E PIANI DI RECUPERO

1. Alle richieste di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e piani di recupero dovranno essere allegate, oltre a quanto previsto negli articoli 11 e 15 (ognuno secondo le rispettive destinazioni d'uso) e qualora non siano rispettati i limiti previsti dalla Classificazione acustica, le eventuali opere di protezione passiva che dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando, inoltre, che la loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate. Dovrà essere considerato anche l'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale.
2. La documentazione dovrà essere presentata all' Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica.

ART.17

CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI (C)

1. La certificazione acustica degli edifici è costituita da 2 documenti:
 - Il certificato acustico di progetto
 - Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici.
2. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, per effetto dell'art. 20 della L.R. 28/01, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazione o recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26/10/1995, n. 447.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ai sensi dell'art.1, comma 1 della legge 447/95, a tutte le unità immobiliari con ambienti classificati come abitativi ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) della legge 447/95 ed individuati nella tabella A del DPCM 05/12/97 "Requisiti acustici passivi degli edifici".
4. I progetti presentati ai fini del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 06/06/01 n.380 e alla legge 443/01 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito certificato acustico di progetto

ART.18

CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (C1)

1. Il Certificato Acustico di Progetto, attesta, previa verifica del progetto che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica, la ristrutturazione o il recupero delle stesse sia effettuato tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447.
2. In caso di varianti, anche in corso d'opera, che influiscano nelle prestazioni acustiche, il Certificato Acustico di Progetto dovrà essere nuovamente redatto.
3. Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato Acustico di Progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del DPCM 5/12/97, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e nel Certificato Acustico di Progetto dovrà essere indicata la prestazione garantita.
4. La relazione deve essere redatta secondo le modalità di cui al punto 5.5, dell'allegato A, della Deliberazione della G.R. Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Criteri e linee guida), così come modificata all'allegato della Deliberazione della G.R. Marche n. 809 del 10/07/2006 "Nuovo testo del paragrafo 5.5".
5. Nei casi previsti dall'art. 8 comma 3 della L. 447/95 e dall'art.15 del presente regolamento, al Certificato acustico di progetto dovrà essere allegata una relazione di valutazione previsionale di clima acustico,

ART.19

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI (C2)

1. Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici conclude la certificazione acustica di un edificio ed ha validità 10 anni dalla data del rilascio e decade se intervengono modifiche o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile e accompagnerà l'immobile o la singola unità immobiliare in tutte le contrattazioni di vendita e di locazione dello stesso.
2. Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è l'atto con cui viene certificato che un edificio è conforme ai requisiti acustici passivi stabiliti dalle norme, ovvero, nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, che è conforme ai requisiti acustici passivi previsti nel progetto e indicati nel Certificato Acustico di Progetto.
3. Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere redatto:
 - in via ordinaria, accertando, anche sulla base di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, che le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle progettate, sulle quali è stato redatto il Certificato Acustico di Progetto;
 - in subordine, qualora ritenuto necessario, a seguito di collaudo in opera mediante misure.

4. Qualora si ricorra al collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal DPCM 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri:
 - L'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra distinte unità immobiliari;
 - L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata;
 - L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato tra ambienti;
 - Il massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo;
 - Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo.
5. L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata dovrà tener conto in media delle misurazioni eseguite su tutti gli ambienti contigui alle chiusure esterne della unità immobiliare.

TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE

ART.20

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le strutture permanenti, all'aperto o al chiuso, quali discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, impianti sportivi, ricreativi e impianti non rientranti nei criteri di temporaneità definiti nel Titolo V.
2. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante non occasionale (con la Legge n. 179 del 31.07.02 sono soppressi i limiti dei pubblici esercizi e circoli privati), devono osservare, fermo restando il rispetto dei limiti esterni di emissione ed immissione, il limite del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215.
3. Sono da considerarsi manifestazioni a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge di cui al titolo V, le attività di intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate all'aperto o sotto tensostrutture solo se a supporto dell'attività principale licenziata allorché non superino complessivamente 15 giornate nell'arco di un anno.
4. Per i procedimenti relativi all'autorizzazione amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi Karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, ecc.) non rientranti nella tipologia di cui al comma 3, il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici. L'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 00,1.
5. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
 - b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 nell'ambiente esterno e all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale. Detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente;
 - c) Situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte.
 - d) Valutazione del traffico veicolare indotto dalla nuova attività e del relativo incremento di rumore ambientale, adottando, se necessario, le misure per limitarne l'impatto ambientale.
6. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le 24,00 devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante: misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività superi i limiti previsti dalla normativa.

ART.21

CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e i frequentatori del circolo siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumore di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.
2. I circoli privati ove si svolga attività rumorosa, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la documentazione di impatto acustico (relazione A1), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nel presente Regolamento.

ART.22
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in pareti esterne di edifici, quali cortili interni, pareti o infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15.12.97 e, per quanto non in contrasto, la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14.11.97.
2. I dispositivi di cui al comma precedente, devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi.

ART.23
AUTOLAVAGGI

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00. e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle aree residenziali di cui agli strumenti urbanistici, fuori dal centro urbano e ad una distanza di almeno 15 metri dalle stesse.

ART.24
**ATTIVITA' DI IGIENE DEL SUOLO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
COMPATTAMENTO RIFIUTI**

1. Nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

ART.25
ATTREZZATURE DA GIARDINO

1. Nei centri abitati l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili è consentito:

nei giorni feriali	Dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 15 alle 21
nei giorni festivi e prefestivi	Dalle ore 9 alle 13,00 e dalle ore 16 alle 20

2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

ART.26

ALLARMI ANTIFURTO

1. I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

ART.27 CANNONCINI PER USO AGRICOLO

1. L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

ART.28 DISPOSITIVI AD ONDA D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

1. Tali dispositivi possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

TITOLO V - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART.29 CRITERI GENERALI

1. Il presente titolo definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, e del comma 1 lettera h) dell'art.6 della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.
2. Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:
 - l'attività di cantiere,
 - l'attività agricola,
 - le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.
3. Premesso che le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto o effettuate sotto tensostrutture vengono individuate dai Comuni (art 2 comma 1 L. R. n. 28/01) secondo i criteri definiti dalla Regione (art 4 comma 1 lettera a) L. n. 447/95), possono essere distinte in due tipologie di attività temporanee:
 - A. Attività ricadenti nelle aree appositamente individuate dal comune;
 - B. Attività ricadenti nelle aree al di fuori di quelle individuate dal comune.

ART.30 AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DAL COMUNE PER ATTIVITA' TEMPORANEE

1. Le aree da destinarsi alle attività temporanee, appositamente individuate dal comune ed elencate nella Tabella 5, debbono possedere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività, consentendo a queste un agevole rispetto dei limiti di zona dell'area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente). Non dovrebbero inoltre creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi deve essere comunque presenza di abitazioni all'interno di queste aree), anche per tutti gli aspetti non direttamente acustici collegati alle manifestazioni (quali traffico indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale). Queste aree non potranno comunque essere in prossimità di ospedali e case di cura.

	AREA	Classificazione acustica della zona in cui sono comprese le aree prescelte
--	------	--

T1	Viale IV Novembre	Classe III
T2	Piazza F.lli Cervi	Classe III
T3	Via P. Togliatti	Classe IV

Tabella 5: Aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

ART.31

DEFINIZIONI

1. *attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.
2. *attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.
3. *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

ART.32

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art 16 comma 1 della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.
2. Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.
3. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.
4. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze.

ART.33

AUTORIZZAZIONI

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:
 - a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - b) breve descrizione del tipo di attività;
 - c) periodo di tempo durante il quale viene esplicita l'attività con articolazione delle varie fasi;
 - d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
 - e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
 - f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
 - g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico
2. A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.
3. Nell'autorizzazione il comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.
4. Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.
5. Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

6. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

ART.34

ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERI

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.
2. L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
3. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
4. Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.
5. Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura TM > 15 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.
6. Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.
7. Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività scolastica, ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

ART.35

ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERI: MODALITA' PER LE COMUNICAZIONI O IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per i cantieri di breve durata, e comunque inferiore ai 7 giorni lavorativi (non reiterati) il richiedente deve presentare una domanda semplificata redatta secondo la scheda – tipo A1.
2. Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di poter rispettare i limiti indicati nell'art.36, deve inoltrare allo Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della L.n.447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la scheda – tipo A2. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
3. Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente Regolamento può richiedere una deroga specifica. La domanda, redatta secondo la scheda – tipo A3, deve essere inoltrata allo Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 35. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione in deroga.
4. L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, previa acquisizione del parere dell'ARPAM e della ASL di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART.36

ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE E STAGIONALI

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non

necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

ART.37

MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. Sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 34 comma 2 del presente regolamento.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella Tabella 6 allegata. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.
3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in Tabella 7.
4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
5. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
6. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.
7. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le 19,00 sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare i limiti e orari di cui alle Tabelle 6 o7 e presentare la domanda in deroga di cui all'art. 41
8. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.
9. Il Sindaco può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.
10. Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio.

ART.38

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO: MODALITA' PER LE COMUNICAZIONI O IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 6, deve inoltrare allo Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda B1. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
2. Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 6, deve inoltrare allo Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda B2, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 36. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
3. Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree diverse da quelle indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 7, deve inoltrare allo Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda B1. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

4. Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree diverse da quelle indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 7, deve inoltrare allo Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda B2, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 36.
5. Il comune rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'ARPAM e della ASL di competenza.
6. Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

TABELLA 6

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

**IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO
MOBILE, OVVERO ALL'APERTO
(Art 2 Legge Regione Marche n. 28 del 14.11.2001)**

Ubicazione delle aree	Numero massimo dei giorni concessi gg	Durata derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi. (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area n. 1 Viale IV Novembre	10	6	70	24,00	1,00
Area n. 2 Piazza F.lli Cervi	10	6	70	24,00	1,00
Area n. 3 Via P. Togliatti	10	6	70	24,00	1,00

TABELLA 7

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

**IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO
(Art 2 Legge Regione Marche n. 28 del 14.11.2001)**

Ubicazione delle aree	Tipo di manifestazione	Numero massimo dei giorni concessi gg⁽¹⁾	Durata derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi. (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area n. 1 Tutto il territorio comunale	Concerti all'aperto	15	6	90	24.00	1.00
	Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	8	6	70	24,00	1,00
	Discoteche all'aperto	5	6	70	24,00	1,00
	Piano bar (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a complemento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie ecc.).	8 al mese (16 in estate)	6	70	24,00	1,00

(1) Inteso come numero massimo di giornate derogabili concesse in tutta l'area interessata, in cui si abbia la ricaduta acustica delle attività autorizzate.

TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI

ART.39 MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province nell'ambito delle rispettive competenze avvalendosi del supporto dell'ARPAM.
2. Il Comune effettua controlli dando priorità alle segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico.
3. Tutte le misurazioni debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.
4. L'attività di controllo è demandata al Comando di Polizia Urbana ed all'A.R.P.A.M., che la esercitano nei limiti della normativa vigente e del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.
5. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali, e commerciali, o da associazioni od anche da privati cittadini potrà essere richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi.
6. Il Sindaco per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'A.R.P.A.M. , potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati e iscritti all'albo Regionale.

ART.40 DIFFIDE

1. Chiunque nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di cui all'art. 4 è diffidato dall'amministrazione comunale a mettersi a norma.
2. Chiunque non ottemperi alla diffida, nei suoi confronti viene emanata ordinanza sindacale per il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e per il rispetto del seguente regolamento.

ART.41 ORDINANZE

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal presente Regolamento, il Sindaco o il Funzionario, ciascuno per le rispettive competenze, dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Sindaco può inoltre disporre con ordinanza:
 - Limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente Regolamento;
 - Particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

ART.42 SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista all'art. 10 della Legge 447/1995.
2. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 della Legge Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.
3. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente Regolamento.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma compresa nei limiti di cui all'art. 7-bis DLgs. 267/00.

5. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni del presente regolamento e dalla Legge 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti.
6. Qualora un'attività dia luogo ad immissione sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia già stata diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Sindaco con Ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.43

ABROGAZIONE DI NORME

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

ART.44

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

1. Fino all'approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, l'art.78 del regolamento edilizio comunale viene così sostituito:
 - a) In ogni zona del territorio comunale le sorgenti sonore sia fisse che mobili, installate in ambiente esterno ed interno, debbono rispettare i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 in funzione alla classe acustica attribuita all'area dal piano di zonizzazione acustico comunale.
 - b) Per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni, le cui destinazioni d'uso ricadono all'interno della Tabella A del D.P.C.M. del 5/12/1997, le prestazioni acustiche minime di isolamento, non possono essere mai inferiori agli indici di valutazione indicati nella Tabella B del D.P.C.M. del 5/12/1997.
 - c) Per l'isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l'impiego di materiali che garantiscano, per le loro caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un'adeguata protezione dai rumori, in funzione dell'entità delle sorgenti sonore fisse e mobili, qualunque ne sia l'origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati all'interno del fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni), privilegiando l'impiego di materiali bioedili.
 - d) A seconda dei casi indicati nel presente regolamento, il soggetto proponente presenta agli uffici competenti la documentazione tecnica come da esemplificato nell'allegata tabella 8.
 - e) Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica come definito dall'art. 2, comma 6, della L. 447/95, regolarmente iscritto nell'Elenco della Regione Marche o in uno degli altri elenchi regionali.
 - f) Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e/o all'ARPAM per gli ambiti di relativa competenza.
 - g) Per le opere e le attività ricadenti nell'ambito di parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere preventivo dell'ARPAM in merito allo studio di previsione di impatto acustico come disposto dall'art. 9 comma 2, della L.R. 28/01.

ART.45

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale,
2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione dando adeguata informazione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

ART.46

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative vengono automaticamente a decadere.

Tabella 8

	Tipologia di lavoro	Presentazione richiesta di atto abilitativo	Agibilità e/o autorizzazione
1	Opere sottoposte a VIA	1. Relazione previsionale di impatto acustico	1. Relazione di valutazione di impatto acustico
2	Aeroporti, aviosuperficie, eliporti	1. Relazione previsionale di impatto acustico	1. Relazione di valutazione di impatto acustico
3	Infrastrutture stradali	1. Relazione previsionale di impatto acustico	1. Relazione di valutazione di impatto acustico
4	Infrastrutture ferroviarie	1. Relazione previsionale di impatto acustico	1. Relazione di valutazione di impatto acustico
5	Discoteche (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia) Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili deve essere presentata la documentazione di cui al punto 1 (entrambe le colonne) ed al punto 3.	1. Relazione previsionale di impatto acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Relazione di valutazione di impatto acustico 2. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi 3. Certificato DPR 215/99
6	Circoli privati (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia) Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili deve essere presentata la documentazione di cui al punto 1 (entrambe le colonne).	1. Relazione previsionale di impatto acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Relazione di valutazione di impatto acustico 2. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
	Tipologia di lavoro	Presentazione richiesta di atto abilitativo	Agibilità e/o autorizzazione
7	Pubblici esercizi (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia). Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili deve essere presentata la documentazione di cui al punto 1 (entrambe le colonne).	1. Relazione previsionale di impatto acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Relazione di valutazione di impatto acustico 2. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
8	Pubblici esercizi. Per i procedimenti relativi all'autorizzazione amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio non rientranti nella tipologia di manifestazioni a carattere temporaneo (Art.20, comma 3).		1. Relazione Art.20 comma 4
9	Impianti sportivi (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia) Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili deve essere presentata la documentazione di cui al punto 1 (entrambe le colonne).	1. Relazione previsionale di impatto acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Relazione di valutazione di impatto acustico 2. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi

	Tipologia di lavoro	Presentazione richiesta di atto abilitativo	Agibilità e/o autorizzazione
10	Impianti ricreativi (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia). Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili deve essere presentata la documentazione di cui al punto 1 (entrambe le colonne).	1. Relazione previsionale di impatto acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Relazione di valutazione di impatto acustico 2. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
11	Impianti produttivi (nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o modifica dell'impianto) Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive deve essere presentata la documentazione di cui al punto 1 (entrambe le colonne).	1. Relazione previsionale di impatto acustico	1. Relazione di valutazione di impatto acustico
12	Nuovi insediamenti industriali realizzati con piani attuativi PIP	1. Relazione previsionale di impatto acustico	1. Relazione di valutazione di impatto acustico
13	Centri commerciali polifunzionali (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia). Nel caso di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili deve essere presentata la documentazione di cui al punto 1 (entrambe le colonne).	1. Relazione previsionale di impatto acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Relazione di valutazione di impatto acustico 2. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
	Tipologia di lavoro	Presentazione richiesta di atto abilitativo	Agibilità e/o autorizzazione
14	Scuole e asili nido pubblici e privati (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia)	1. Relazione previsionale di clima acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
15	Ospedali pubblici e privati (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia)	1. Relazione previsionale di clima acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
16	Case di cura e di riposo pubblici e privati (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia)	1. Relazione previsionale di clima acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
17	Parchi pubblici (nuova costruzione)	1. Relazione previsionale di clima acustico	
18	Nuovi insediamenti residenziali realizzati con piani attuativi	1. Relazione previsionale di clima acustico	
19	Edifici ad esclusione di quelli produttivi artigianali ed industriali (nuova costruzione)	1. Relazione previsionale di clima acustico 2. Certificato acustico di progetto	1. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
	Tipologia di lavoro	Presentazione richiesta di atto abilitativo	Agibilità e/o autorizzazione
20	Edifici ad esclusione di quelli produttivi artigianali ed industriali (ricostruzione o ristrutturazione edilizia)	1. Certificato acustico di progetto	1. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi
21	Attività temporanea di cantieri	1. Documentazione Art.38	
22	Manifestazioni a carattere temporaneo	1. Documentazione Art.41	

MODULISTICA

Domande di autorizzazione - tipo

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

Cantieri

?**Scheda A1**- Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA, che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda A2- Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda A3-Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Manifestazioni

Scheda B1- Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda B2-Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che **non** rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

SCHEDA TIPO A1
Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI
di BREVE DURATA (non superiore ai 7 gg lavorativi)
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di Offida

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 16 della L.R.n.28/2001 e dell'art. 37 del Regolamento Acustico Comunale per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 attuativa della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

SCHEMA TIPO A2
Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di Offida

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 16 della L.R.n.28/2001 e dell'art. 37 del Regolamento Acustico Comunale per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 attuativa della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

SCHEDA TIPO A3
Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di Offida

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 16 della L.R.n.28/2001 e dell'art. 37 del Regolamento Acustico Comunale per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare:

- gli orari previsti dalla D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
- i valori limite previsti dalla D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

SCHEMA TIPO B1

**Comunicazione in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale**

Al Comune di Offida

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- In area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n.28
- In altra area

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 attuativa della L.R. n.28/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

SCHEDA TIPO B2

**Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale**

Al Comune di Offida

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R.n.28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- In area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n.28
- In altra area

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare**

- gli orari previsti dalla D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
- i valori limite previsti dalla D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto,

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma
